

Prot. 853/2020



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

1. visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U. recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
2. visto il D.L. n. 23 dell'08.04.2020;
3. ritenuto di dover dettare disposizioni, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, onde assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
4. ritenuto, con riferimento al periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, che sia a tal fine opportuno adottare una o più delle misure previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del giudizio avanti al Giudice di Pace;
5. ritenuto necessario, con particolare riferimento alle udienze civili, che le stesse si svolgano senza la presenza degli avvocati e delle parti nonché di terzi soggetti nell'ufficio del giudice di pace onde evitare assembramenti o comunque pericoli di contagio;
6. visti gli artt. 316 e ss. c.p.c. ed il D. Lgs. n. 150/2011, contenente disposizioni complementari al codice di procedura civile finalizzate alla trattazione delle opposizioni a ordinanza ingiunzione, ai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada e all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del R.D. n. 639/1910;
7. considerato che il processo civile telematico non è stato ancora implementato negli uffici del Giudice di Pace del circondario di questo Tribunale;
8. ritenuto, pertanto, di dover escludere per i procedimenti civili avanti ai Giudici di Pace del circondario lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto;
9. ritenuto, altresì, in considerazione della facoltà concessa all'attore di costituirsi *"presentando al giudice in udienza"* l'atto di citazione ed il fascicolo di parte (art. 319 c.p.c.), che la prima udienza delle cause di rito ordinario debba essere fissata, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
10. ritenuto, inoltre, in considerazione dell'obbligo gravante in capo al ricorrente o al suo difensore di comparire personalmente, che la prima udienza delle cause di opposizione di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 debba essere fissata a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
11. ritenuto, inoltre, che tutte le udienze in cui la parte, che non sia una Pubblica Amministrazione, stia in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82, 1° e 2° comma, c.p.c., debbano essere fissate o rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
12. ritenuto, inoltre, che per le medesime ragioni sopra esposte non potranno tenersi le udienze nelle quali è necessaria la partecipazione di soggetti terzi rispetto ai difensori (escussioni testimoniali e interrogatori formali) e le udienze di giuramento dei CTU, che dovranno

[Handwritten signature]

- pertanto essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
13. ritenuto, dunque, opportuno adottare come opzione esclusiva per tutti i difensori e le parti quella di tenere udienza secondo le modalità di cui al sopra menzionato articolo 83, comma 7, lett. h), il quale prevede che *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;
 14. ritenuto, in particolare, che nei procedimenti in cui le parti stiano in giudizio con il patrocinio di difensore questi provvederanno a depositare entro 7 giorni antecedenti l'udienza una nota scritta contenente le deduzioni di udienza, le istanze istruttorie o le precisate conclusioni, con gli eventuali allegati, mediante documento firmato digitalmente ed inviato a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio del Giudice di Pace.
 15. Entro 2 giorni dal deposito in cancelleria ciascuna parte provvederà all'invio della medesima nota scritta, con gli eventuali allegati, all'indirizzo di posta elettronica certificata delle controparti ed all'invio all'indirizzo p.e.c. dell'Ufficio del Giudice di Pace degli avvisi di accettazione ed avvenuta consegna della documentazione inviata a mezzo p.e.c. alle altre parti;
 16. ritenuto che il Giudice di Pace provvederà alla verifica del regolare invio alle altre parti delle note, alla loro esclusione dal materiale utilizzabile ai fini della decisione in caso di esito negativo della verifica e all'adozione fuori udienza dei provvedimenti conseguenti allo scambio delle note suddette, per la fissazione della successiva udienza o per il prosieguo del giudizio. Detti provvedimenti saranno comunicati alle parti. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice di pace dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori;
 17. ritenuto che nel solo caso in cui l'udienza sia stata fissata *"per ulteriori produzioni e richieste di prova"* ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., i difensori delle parti potranno depositare, con le modalità indicate al solo punto 14 ed entro 2 giorni antecedenti l'udienza, note di replica;
 18. ritenuto che nel caso in cui l'udienza sia fissata per la precisazione delle conclusioni ciascuna delle parti potrà chiedere termine non superiore a giorni 60 per il deposito di note conclusive;
 19. ritenuto, quanto alle controversie disciplinate dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011, che le udienze fissate per la discussione dovranno tenersi sempre secondo le modalità sopra esposte, e che la discussione della causa avvenga in forma scritta mediante deposito di note conclusive di discussione negli stessi termini e con le medesime modalità di cui ai precedenti punti 14 e 15. Il Giudice di Pace provvederà al deposito in udienza del dispositivo e delle eventuali motivazioni;
 20. specificato che, allo scopo di consentire il rispetto dei suddetti termini ed in considerazione della sospensione sino all'11 maggio disposta dall'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36, D.L. n. 23/2020, saranno comunque rinviate le udienze sino al 19 maggio compreso;

21. ritenuto, infine, che stante le modalità di svolgimento delle udienze non potranno neppure tenersi udienze di discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, dovendosi intendere le udienze già fissate a tal fine come udienze per la precisazione delle ordinarie conclusioni;
22. si rappresenta alle parti che al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato note di udienza ed il conseguente rinvio sarà comunque disposto a data successiva al 30 giugno 2020.

P.Q.M.


dispone quanto in appresso:

è sospeso con riferimento al periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020 lo svolgimento delle udienze civili mediante presenza fisica dei difensori (e di altri soggetti) presso gli uffici del Giudice di Pace del circondario Spoleto (Spoleto, Norcia, Foligno e Todi) e le stesse potranno svolgersi esclusivamente secondo le modalità indicate in parte motiva.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai Giudici di Pace ed al personale delle cancellerie civili degli uffici del Giudice di Pace di Spoleto, Norcia, Foligno e Todi, all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 29.04.2020



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

1. visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U. recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
2. ritenuto pertanto di dover dettare disposizioni, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, onde assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19,;
3. ritenuto, con riferimento al periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, di cui all'art. 83 co. 6 e 7 lett) f e h del d.l. cit., che sia a tal fine opportuno adottare una o più delle misure ivi indicate;
4. ritenuto, con particolare riferimento alle udienze civili, monocratiche e collegiali, necessario che le stesse si svolgano senza la presenza degli avvocati e delle parti nonché di terzi soggetti nell'ufficio del giudice onde evitare assembramenti o comunque pericoli di contagio;
5. ritenuto, dunque, opportuno adottare come opzione principale per tutti i difensori e le parti quella di tenere udienza secondo le modalità di cui all'articolo sopra menzionato lett. h), il quale prevede che *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;
6. ritenuto, in particolare, che i difensori provvederanno a depositare entro 10 giorni antecedenti l'udienza una nota scritta contenente le deduzioni di udienza (e contenuta anche quantitativamente entro i limiti di tale strumento) attraverso il p.c.t., mediante la funzione “preverbale”, e il giudice fuori udienza provvederà a prendere i provvedimenti conseguenti allo scambio delle note suddette, per la fissazione della successiva udienza o per il prosieguo del giudizio. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere, di norma, nel massimo di una pagina le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione scritta”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori;
7. specificato che, per le sole udienze da tenersi in data subito successiva al 15 aprile (quindi quelle sino al 25 aprile), il termine per il deposito di tali note sia eccezionalmente di giorni 5 prima dell'udienza (non essendovi altrimenti un tempo idoneo per il deposito delle medesime in virtù della sospensione dei termini sino al 15 aprile disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020), e saranno dunque rinviate le udienze sino al 20 aprile.
8. ritenuto, in via alternativa e subordinata alla modalità di cui ai precedenti punti, che ai difensori è altresì concessa la possibilità di partecipare alle stesse secondo le modalità di cui all'art. cit. l. f) d.l. cit., il quale prevede che *“la previsione dello svolgimento delle udienze*

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”;

9. ritenuto, in particolare, che al fine di avvalersi di tale possibilità, almeno uno dei difensori costituito dovrà depositare in giudizio, al posto della nota di udienza di cui al punto 6, un'istanza con cui si chiede tenersi udienza in tale modalità entro 10 giorni antecedenti l'udienza medesima;
10. specificato che, per le sole udienze da tenersi in data subito successiva al 15 aprile (quindi quelle sino al 25 aprile), il termine per il deposito di tali istanze di giorni 5 prima dell'udienza (non essendovi altrimenti un tempo idoneo per il deposito delle medesime in virtù della sospensione dei termini sino al 15 aprile disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020), e saranno dunque rinviate le udienze sino al 20 aprile;
11. precisato, in definitiva, che la modalità prioritaria di trattazione sarà quella scritta di cui ai punti 5, 6 e 7 e che i difensori che non sono interessati allo svolgimento di udienza in videoconferenza potranno limitarsi a depositare la nota d'udienza entro il termine di 10 giorni antecedenti l'udienza. Qualora uno o più difensori, invece che depositare tale nota, faccia istanza di udienza telematica nel medesimo termine di 10 giorni, il giudice provvederà a fissare la stessa e coloro che hanno depositato già la nota di udienza potranno partecipare o meno (considerandosi comunque presenti qualora non partecipino all'udienza telematica in quanto avevano già depositato tale nota di udienza). Nei procedimenti post termini del 183 c.p.c. e per quelle di precisazione delle conclusioni la trattazione avverrà esclusivamente per iscritto e non in videoconferenza;
12. ritenuto che, in caso di istanza di udienza in videoconferenza, l'udienza si terrà mediante le modalità di cui alla citata lett. f) (in merito alla quale si daranno più specifiche indicazioni *infra*) senza che sia possibile proporre alcuna opposizione da parte degli altri difensori e che quindi tutte le parti costituite in giudizio o costituende che intendano partecipare alla medesima dovranno attenersi alle indicazioni di cui *infra* per la partecipazione a distanza all'udienza medesima;
13. ritenuto che il giudice, ricevuta una tale richiesta, provvederà a fissare con decreto l'udienza telematica, indicando giorno e ora della connessione;
14. rilevato che in particolare lo svolgimento dell'udienza si terrà attraverso il software ministeriale Microsoft Teams, richiamato anche dal provvedimento del Ministero della Giustizia (Direttore Generale SIA) del 10/03/2020, con il quale si dispone all'art. 2 che *“Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”*;
15. ritenuto, quanto alle modalità pratiche di collegamento, che nel decreto di fissazione dell'udienza i difensori, unitamente al calendario delle udienze di quella mattinata,

scaglionato per orari, riceveranno un link di collegamento e dovranno pertanto collegarsi mediante click sul link ricevuto all'ora indicata;

16. specificato che il link in questione apre la conversazione o sul software Microsoft Teams (se scaricato dal difensore – NB il download è gratuito così come la creazione di account) ovvero più semplicemente direttamente nel browser GOOGLE CHROME, senza necessità di scaricare alcun software o creare alcun account;
17. specificato altresì che l'udienza si terrà in video conferenza, pertanto i difensori dovranno munirsi di un pc con videocamera e microfono (oltre a scaricare gratuitamente o il software Teams o il browser Google Chrome) e che in mancanza di tali adempimenti non potranno partecipare all'udienza medesima e saranno considerati come assenti, salvo che abbiano depositato note di udienza ai sensi del punto 6; nel verbale di udienza il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato ex art. 14 co. 2 L. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati i tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti);
18. ritenuto, inoltre, che date le modalità di espletamento delle udienze, sia secondo il modello di cui alla lett. f) che secondo il modello di cui alla lett. h), non potranno tenersi le udienze nelle quali è necessaria la partecipazione di soggetti terzi rispetto ai difensori (escussioni testimoniali e interrogatori formali) che dovranno pertanto fissarsi in una data successiva al 30/06/2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
19. ritenuto, viceversa, che sarà possibile svolgere l'udienza di giuramento del c.t.u. mediante acquisizione per iscritto di un verbale di giuramento da parte del c.t.u.. In particolare, il c.t.u. provvederà a depositare in giudizio mediante p.c.t. tale verbale (su modulo inviato dal giudice) debitamente sottoscritto e all'udienza (con note scritte o in teleconferenza) il giudice provvederà a conferire l'incarico e a disporre in merito lo svolgimento delle operazioni peritali;
20. ritenuto, infine, che stante le modalità di svolgimento delle udienze non potranno neppure tenersi udienze di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., dovendosi le udienze già fissate a tal fine intendersi fissate per la precisazione delle conclusioni ordinarie ex art. 189 c.p.c. con eventuale concessione o rinuncia (se congiunta) ai termini ex art. 190 c.p.c. da dichiararsi nelle note di precisazione delle conclusioni;
21. ritenuto, quanto al rito lavoro, che le udienze fissate per la discussione ex art. 420 co. 4 e 429 c.p.c. dovranno tenersi sempre secondo le modalità sopra esposte di cui all'art. 2 co. 2 lett. f) o lett. h) d.l. cit., disponendo che la discussione della causa in forma scritta mediante deposito di note conclusive di discussione entro 10 giorni antecedenti l'udienza medesima, nell'ambito della quale il giudice provvederà al deposito del dispositivo e delle eventuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.;
22. si rappresenta alle parti che al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non abbiano né depositato note di udienza né abbiano partecipato all'eventuale videoconferenza. Quanto alle prime udienze, si invitano i convenuti che si devono costituire in giudizio di non attendere gli ultimi giorni antecedenti l'udienza per la costituzione, in modo da dare tempo alla cancelleria di scaricare gli atti depositati telematicamente e metterli in visione al giudice;
23. In caso di costituzione di una delle parti in un momento successivo ai 10 giorni antecedenti l'udienza, sarà dato termine alle parti, che hanno già depositato note di udienza, per replicare agli avversi scritti difensivi e termine per controrepliche alla parte costituitasi tardivamente;

24. I procedimenti di competenza del collegio verranno trattati esclusivamente con modalità scritta, salvo che non venga formulata richiesta congiunta dei procuratori delle parti di celebrare udienza in videoconferenza. Nei divorzi congiunti le parti dovranno dichiarare la loro indisponibilità a riconciliarsi e quindi sottoscrivere prima dell'udienza la rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione; i difensori provvederanno ad autenticare le firme delle parti. Le condizioni dovranno infine essere inviate anche in formato pdf nativo. I divorzi congiunti, nei quali le parti non vogliano procedere con tale modalità, verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020;
25. Le udienze presidenziali verranno disciplinate con separato provvedimento;
26. I procedimenti di competenza della Sezione Specializzata Agraria verranno rinviati in un udienza successiva al 30.6.2020;
27. Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti del 23.3.2020

P.Q.M.

dispone quanto in appresso:

è sospeso con riferimento al periodo dal 16.4.2020 al 30.06.2020 lo svolgimento delle udienze civili mediante presenza fisica dei difensori (e di altri soggetti) presso il Tribunale (salvo eccezioni di cui al punto 18) e le stesse potranno svolgersi esclusivamente secondo le modalità indicate in parte motiva.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai magistrati, al personale delle cancellerie civili e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoletto, 3.4.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno
(firmato digitalmente)



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

visto il D.L. n. 23 dell'8.4.2020, art. 36, che ha prorogato il termine di sospensione dei processi civili e penali di cui all'art. 83, 1 e 2 comma, del DL n. 18 del 2020 dal 15.4.2020 all'11.5.2020;

dispone

- che le linee guida di questo Presidente del 3.4.2020 relative alla cd udienza virtuale (settore civile) e gli altri provvedimenti organizzativi relativi alle udienze presidenziali, penali e del Giudice di Pace si applichino dal 12.5.2020, anziché dal 16.4.2020;

- il rinvio delle udienze penali e civili fino all'11.5.2020, con le eccezioni fino ad oggi applicate, ex art. 83, comma 3, del D.L. 18 del 2020. Ai sensi dell'art. 10 delle linee guida delle udienze civili (cd udienza virtuale) si dispone altresì il rinvio delle udienze fissate nel periodo 12.5.2020/17.5.2020.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai magistrati, al personale delle cancellerie penali e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Si provveda altresì ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 9.4.2020

Il Presidente del Tribunale
dott. Silvio Magrini Alunno
(firmato digitalmente)



TRIBUNALE DI SPOLETO

OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 18 DEL 17.3.2020

Il Presidente del Tribunale,

visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U.;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto;

rilevato che nel settore civile occorre disciplinare per il periodo successivo al 15.4.2020 le udienze presidenziali;

ritenuto che per quanto riguarda le udienze presidenziali appare opportuno procedere nel modo seguente:

- le separazioni giudiziali continueranno ad essere trattate con la comparizione personale dei coniugi, così come avvenuto nella fase precedente. Il Presidente provvederà a scaglionare gli appuntamenti al fine di evitare assembramenti;
- gli atp, che rivestono carattere di urgenza, verranno trattati con la comparizione personale delle parti e del ct. Negli altri casi verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020;
- tutte le altre cause verranno trattate con le modalità previste dalle linee guida per le udienze collegiali del 3.4.2020 (in particolare si richiamano i punti 6, 7 e 24).

Rilevato, quanto al settore penale, che il DL n. 18 nulla prevede circa la celebrazione da remoto delle istruttorie dibattimentali e delle udienze preliminari, appare opportuno allo stato rinviare quanto alle prime tutti i procedimenti nei quali la fase istruttoria non sia ancora stata completata, ad eccezione dei processi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b). Ciò al fine di limitare, per quanto possibile, un aumento di rischi di contagio. Ne consegue che, oltre le ipotesi citate dall'art. 83 (nei limiti previsti da tale norma), potranno essere trattati solamente i processi nei quali deve procedersi alla sola discussione della causa o che comunque possono essere definiti senza attività istruttoria. Tutti gli altri procedimenti, fissati nel periodo 15.4/3.5, ivi comprese le prime udienze, dovranno essere rinviati di ufficio, fuori udienza, a data successiva al 30.6.2020, prevedendo anche udienze straordinarie, qualora vi sia un rischio di prescrizione e valutando l'opportunità nell'ipotesi di prima udienza di autorizzare il PM a citare i propri testimoni. Quanto alle udienze fissate in data successiva al 3 maggio si provvederà con successive linee guida. Tutte le udienze pubbliche penali saranno celebrate a porte chiuse ex artt. 472, comma 3, cpp e 83, comma 7, lett. e) del DL n. 18 del 2020. Quanto alle udienze preliminari, tenuto conto che non vi sono problemi di prescrizione, nonché del gran numero di procedimenti fissati per ogni udienza e quindi del presumibile afflusso di difensori e parti, si ritiene allo stato, fino al 3.5.2020, di rinviare le udienze già fissate ad una data successiva al 30.6.2020, ad eccezione dei processi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b);

Rilevato quanto alle udienze civili e penali dei Giudici di pace del Circondario fissate nel periodo 15.4/3.5 di doverle rinviare, atteso quanto al civile l'indisponibilità di sistemi informatici, e quanto al penale l'esigenza di limitare al massimo l'accesso del pubblico al fine di evitare possibili contagi.

dispone

che la trattazione dei procedimenti civili e penali sia svolta nelle ipotesi e con le modalità suindicate.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai magistrati, al personale delle cancellerie penali e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Si provveda altresì ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 3.4.2020

Il Presidente del Tribunale
dott. Silvio Magrini Alunno
(firmato digitalmente)



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marta D'Auria,
richiamate tutte le recenti disposizioni emergenziali ed, in particolare, il d.l. 17.3.2020 n. 18,
art. 83;

visto e richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Spoleto prot. 733/20 U del
3.4.2020 ed, in particolare, il paragrafo n. 21;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto;

ritenuto opportuno adottare modelli condivisi di tenuta delle udienze (*lavoro e previdenza*)
che effettivamente, da remoto, si possono tenere;

ritenuto che alcuni accorgimenti possano essere di ausilio per tutti,

INVITA

per le prime udienze:

gli Avv.ti a munirsi di procura *ex art.* 185 c.p.c. da depositare telematicamente, entro 10 giorni
prima dell'udienza, così che il Giudice possa, nel giorno fissato per l'udienza, dopo aver dato atto
(nel verbale che redigerà) delle posizioni e prospettazioni delle parti come rappresentate nei
rispettivi scritti introduttivi, formulare una proposta conciliativa *ex art.* 420 c.p.c. ed assegnare,
nello stesso verbale, alle parti un termine per valutarla, disponendo un rinvio con salvezza dei diritti
di prima udienza;

depositate telematicamente, nei 10 giorni prima della successiva udienza, note delle parti in
merito all'accettazione o al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, questi, dopo
aver dato atto (nel verbale che redigerà) delle posizioni delle parti come rappresentate nelle suddette
note depositate, disporrà: in caso di raggiungimento accordo, in ordine alla fissazione della
successiva udienza per la formalizzazione dell'accordo stesso (su cui v. *infra*); in caso contrario, in
ordine alle istanze istruttorie (formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi) cui le parti avranno
insistito nelle rispettive note depositate nei 10 giorni prima dell'udienza stessa;

per le conciliazioni:

ciascuna parte a depositare telematicamente, nei 10 giorni prima dell'udienza fissata per la

formalizzazione dell'accordo, l'accordo stesso digitalmente firmato dai procuratori muniti di procura *ex art. 185 c.p.c.* (o dalle parti), così che il Giudice, dopo aver dato atto (nel verbale che redigerà), dell'avvenuto accordo tra le parti, possa riportare nel verbale stesso il contenuto dell'accordo e disporre l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo; il deposito (tramite firma) del verbale sostituirà la firma apposta dal Giudice sull'ordinario verbale di conciliazione cartaceo;

per i giuramenti c.t.u.:

richiamato in particolare il par. 19 del provvedimento del Presidente del Tribunale di Spoleto prot. 733/20 U del 3.4.2020,

il Giudice:

- disporrà che il nominato C.T.U. provveda ad accettare l'incarico e a prestare giuramento esclusivamente compilando un modulo (che di seguito viene riportato) mediante dichiarazione firmata digitalmente e depositandolo nel fascicolo telematico entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento;

- disporrà che la Cancelleria abiliti il C.T.U. nominato all'accesso al fascicolo telematico;

- disporrà che la successiva udienza possa tenersi con la modalità *ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020* (su cui si richiama, in particolare, il punto n. 19 del decreto del Presidente del Tribunale di Spoleto);

- nel provvedimento comunicherà il quesito formulato al C.T.U. e disporrà l'inizio delle operazioni peritali non oltre 60 giorni dall'accettazione dell'incarico, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'attuale emergenza sanitaria, favorendo, ove possibile, la partecipazione delle parti e C.T.P. con modalità telematiche/in remoto. Ove non sia possibile la partecipazione in remoto, nel caso di persistenza di vincoli allo spostamento delle persone per ragioni sanitarie, il termine suddetto si intenderà prorogato di ulteriori 30 giorni; assegnerà alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei C.T.P. decorrente dall'accettazione dell'incarico da parte del C.T.U. nominato; assegnerà i seguenti termini:

- termine di giorni 180, da computarsi a far data dall'inizio delle operazioni peritali, per il C.T.U., per l'invio ai difensori delle parti costituite della bozza della relazione peritale;

- termine di giorni 30 per le parti, per l'invio al C.T.U. delle proprie note critiche;

- termine di giorni 30 per il C.T.U. per il deposito della relazione conclusiva;

- fisserà, infine, l'udienza per l'esame della relazione peritale.

TRIBUNALE DI SPOLETO

CAUSA N. ____/____ R.G.

GIUDICE: Dott.ssa Marta D'Auria

**GIURAMENTO DEL C.T.U.
ED INDICAZIONE IN MERITO ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI
PERITALI**

Il/La sottoscritto/a _____ , nato/a a _____ , con studio in _____ ,
indirizzo *e-mail* _____, indifferente,

nominato/a C.T.U. con ordinanza in data _____, consapevole delle responsabilità civili
e penali correlate all'incarico

dichiara

di accettare l'incarico

GIURA

di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la
verità;

indica

quale possibile data di inizio delle operazioni peritali il giorno _____ alle ore _____,
presso il proprio studio sito in _____;

Spoletto, _____

(da sottoscrivere con firma digitale e depositare nel fascicolo telematico entro il termine assegnato
dal giudice)

Resta fermo che il Giudice del lavoro depositerà dispositivi e sentenze contestuali all'esito della camera di consiglio (e, quindi, nella stessa giornata).

Sulle istanze istruttorie e sulle altre istanze (a mero titolo esemplificativo, concessione di note, rinnovo notifica), quando non rese nello stesso verbale, il Giudice, in alternativa a ritirarsi in camera di consiglio, potrebbe riservarsi (nel verbale, quindi, scriverà "si riserva" e non "si ritira in camera di consiglio"), così da evitare eventuali problematiche connesse allo scarico degli atti da parte della Cancelleria che potrebbe subire dei rallentamenti.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Marta D'Auria